

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2017, n. 43

Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità

(GU n.24 del 30-6-2018)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1
Finalita'

1. Con la presente legge la regione intende garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2017, al fine di evitare impatti negativi sul bilancio regionale derivanti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in materia di armonizzazione dei bilanci e dal pareggio di bilancio.

Art. 2

Integrazione risorse intesa per lo sviluppo 2017-2019

1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a integrare le risorse destinate alle finalita' previste dall'art. 10, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita'), e agli interventi per l'adeguamento a uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento.

Art. 3

Contributo al Comune di Sutrio

1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo al Comune di Sutrio per la realizzazione, presso il polo dello Zoncolan, di un centro di raccolta ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 4

Disposizioni in materia di contabilita'

1. Ai fini di una ottimizzazione delle risorse disponibili, l'amministrazione regionale e' autorizzata a disporre variazioni alle missioni - programmi - titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 5

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

1. L'amministrazione regionale per l'anno 2017 puo' disporre la concessione dei contributi previsti per le finalita' di cui all'art. 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sulla base dell'intervenuto provvedimento di approvazione delle graduatorie anche in deroga all'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.

2. La validita' delle graduatorie approvate con la deliberazione della giunta regionale il settembre 2015, n. 1763, e sue successive modifiche, e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la concessione dei contributi di cui all'art. 9, commi da 26 a 34, della legge regionale n. 15/2014, ai soggetti le cui domande non ancora soddisfatte sono collocate in posizione utile.

3. In sede di prima applicazione della disciplina e degli stanziamenti previsti dall'art. 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), l'amministrazione regionale per l'anno 2017 puo' disporre la concessione dei finanziamenti, sulla base del decreto di assegnazione 16 novembre 2017, n. 8624, anche in deroga all'art. 59 della legge regionale n. 14/2002 e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.

4. L'amministrazione regionale, in sede di prima applicazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), e' autorizzata, per l'anno 2017, a disporre la concessione dei contributi, in deroga alla disciplina di settore, sulla base del provvedimento di ammissione al finanziamento. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza dal contributo concesso.

5. L'amministrazione regionale finanzia i costi degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza da sostenersi da parte dei comuni non finanziati in osservanza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2010, n. 3907 e delle successive, emanate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nella misura indicata nell'ordinanza medesima.

6. La concessione e' disposta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 5 e' disposta nella misura del 50 per cento all'approvazione dello studio da parte della commissione tecnica regionale di cui all'art. 5, commi dal 19 al 21, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e il saldo e' disposto a definizione della procedura di esame dello studio come indicata nell'ordinanza di cui al comma 5.

7. L'amministrazione regionale e' autorizzata a utilizzare le risorse di derivazione statale in attuazione dell'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e

l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dell'art. 51, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), dell'art. 5, commi 24 e 25-bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dell'art. 3, comma 42, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2009), attribuite alla gestione del servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, per finanziare le domande di contributo contenute nella graduatoria approvata con deliberazione della giunta regionale 27 novembre 2015, n. 2359, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

8. L'individuazione della tipologia di interventi finanziabili, compresi nella graduatoria di cui al comma 7 e' effettuata con decreto del direttore dell'area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale di riferimento.

9. Al fine di consentire la concessione dei contributi ai soggetti le cui domande non ancora soddisfatte sono collocate in posizione utile, la validita' della graduatoria di cui al comma 7 e' prorogata alla data del 31 dicembre 2018.

10. Entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a societa' di capitali), l'amministrazione regionale e' autorizzata ad affidare forniture di beni e servizi e la realizzazione o la gestione di opere pubbliche afferenti alle funzioni in materia di viabilita' provinciale, trasferite alla regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), a Friuli-Venezia Giulia Strade SpA. Con deliberazione della giunta regionale sono individuati, anche mediante elenco, gli interventi oggetto dell'affidamento e l'importo da corrispondere per ciascun intervento, purché le opere pubbliche siano state inserite nella programmazione triennale della regione ovvero rientrino tra quelle di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilita', nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e sono stabilite altresì le modalita' di erogazione del finanziamento.

11. Le risorse finanziarie assegnate con deliberazione della giunta regionale ai comuni ai sensi dell'art. 7, commi da 5 a 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono impegnate, limitatamente all'esercizio finanziario 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche).

Art. 6 Norma finanziaria

1. Per le finalita' di cui all'art. 2 e' destinata la spesa di 1.514.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata tabella A.

2. Per le finalita' di cui all'art. 3 e' destinata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 3 (Rifiuti) - titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata tabella B.

3. Per le finalita' di cui all'art. 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella B.

4. Per le finalita' di cui all'art. 5, commi 5 e 6, e' destinata la spesa di 305.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata tabella B.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 7 dicembre 2017

p. Il presidente: Bolzonello